

Decreto n. 1738 del 9 Ottobre 2020

**Riparazione e ripristino degli edifici religiosi (chiese).
Assegnazione quattordicesimo finanziamento per esecuzione interventi.**

Visti:

- il D. Lgs. n. 1 del 2 gennaio 2018 recante “Codice della protezione civile”;
- Visto l’art. 8 della L. R. n. 1 del 2005, recante “Nuove norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell’Agenzia regionale di protezione civile” e ss.mm.ii.;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21.05.2012 recante la dichiarazione dell’eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell’art. 3, comma 1, del Decreto Legge 04.11.2002 n. 245, convertito con modificazioni dall’art. 1 della Legge 27.12.2002, n. 286;
- i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio con i quali è stato dichiarato lo stato d’emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo, i giorni 20 e 29 maggio 2012;
- il Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122, con il quale sono stati previsti interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo il 20 e 29 maggio 2012;
- l’articolo 10 del Decreto Legge 22.06.2012 n. 83, convertito dalla Legge 07.08.2012 n. 134, recante “*misure urgenti per la crescita del paese*”;
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii., recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- l’art. 15 comma 6 del decreto-legge 30 dicembre 2019 n. 162, convertito dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, pubblicata sulla G.U. n. 51 del 29 febbraio 2020 - Suppl. Ordinario n. 10, che ha prorogato ulteriormente lo stato di emergenza al 31 dicembre 2021 al fine di garantire la continuità delle procedure connesse con l’attività di ricostruzione;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 622 del 28 aprile 2016 recante in oggetto

“Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con Delibera n. 2189/2015” di modifica, tra l’altro, a decorrere dal 1 maggio 2016 della denominazione dell’Agenzia di Protezione Civile in “Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile”;

- la Deliberazione di Giunta regionale n. 1107 del 11 luglio 2016 recante in oggetto “Integrazione delle declaratorie delle strutture organizzative della Giunta regionale a seguito dell’implementazione della seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”.

Preso atto che il giorno 29 dicembre 2014 si è insediato il nuovo Presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, che ricopre da tale data anche le funzioni di Commissario Delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, secondo quanto disposto dall’art. 1 del D.L. 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla Legge 1 agosto 2012, n. 122.

Preso atto che il giorno 28 febbraio 2020 si è insediato in qualità di Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini che ricopre pertanto, in continuità con l’incarico precedente, funzioni di Commissario delegato per la ricostruzione.

Preso atto che:

- con Ordinanza n. 83 del 5 dicembre 2012 “Riparazione e con rafforzamento locale e ripristino con miglioramento sismico degli edifici religiosi (chiese). Approvazione del programma di interventi immediati per garantire la continuità dell’esercizio del culto”:
 - a) ha disposto di ammettere a finanziamento gli edifici religiosi (chiese) descritti nell’Allegato “A” parte integrante della stessa Ordinanza 83/2012;
 - b) ha impartito le disposizioni procedurali, le istruzioni tecniche e indirizzi operativi per i soggetti attuatori degli interventi ed elencati negli allegati “B” e “C” parti integranti della stessa Ordinanza 83/2012.
- che con Ordinanze n. 10 del 12 febbraio 2013, n. 135 del 4 novembre 2013, n. 141 del 22 novembre 2013, n. 13 del 24 febbraio 2014, n. 18 del 7 marzo 2014, n. 48 del 23 giugno 2015, n. 62 del 18 luglio 2014, n. 21 del 29 maggio 2015, n. 4 del 19 febbraio 2016, n. 57 del 2 dicembre 2016 e n. 22 del 17 ottobre 2017 viene integrata e modificata la suddetta Ordinanza 83 del 5 dicembre 2012;
- che con ordinanza n. 105 del 12 settembre 2013 sono state modificate le modalità e le procedure per l’accesso ai contributi da parte dei soggetti attuatori.

Ravvisato che le sopracitate ordinanze subordinano la realizzazione degli interventi di riparazione e di miglioramento sismico per gli edifici religiosi (chiese) alla formulazione di un visto di congruità tecnico-economica.

Ritenuto che la stessa Ordinanza n. 83/2012 stabilisce che sono, altresì, soggette al visto di congruità tecnico-economica le varianti sostanziali al progetto e che le varianti indicate all'art. 132, comma 3, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 163/2006, non necessitano di un nuovo visto purché risultino non sostanziali in rapporto alla soluzione tecnica strutturale adottata nel progetto originario. Stabilisce inoltre che ogni variazione del quadro tecnico-economico deve essere comunicata al Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli.

Dato atto che la documentazione e i progetti annessi, presentati dai Soggetti Attuatori sono assegnati per l'istruttoria e istruite dal Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli della Regione Emilia-Romagna.

Rilevato che lo stesso Servizio opera una valutazione del progetto di miglioramento sismico della struttura esistente e del contributo concedibile per l'intervento, esamina la documentazione tecnica esprimendosi in merito alla congruità tecnico-economica e sulla base di questo parere, il Commissario Delegato formula il visto di congruità ai fini della assegnazione delle risorse.

Preso atto che la spesa complessiva relativa al programma degli interventi per garantire la continuità dell'esercizio del culto prevista dalla Ordinanza 83/2012 e confermata dalle Ordinanze 10/2013, 68/2013, 135/2013, 141/2013, 13/2014, 19/2014, 7/2015, 41/2015, 8/2016, 7/2017, 23/2017, 20/2018, 27/2018 e 29/2019 è pari a € 15.142.800,00.

Considerato che con Ordinanza n. 148 del 11 dicembre 2013, viene concesso alle Diocesi un contributo di € 3.600.000,00, per la realizzazione di strutture temporanee per edifici di culto (chiese), per garantire la continuità dell'esercizio del culto.

Considerato che con Ordinanza n. 46 del 13 giugno 2014 viene integrato e rimodulato l'importo dei contributi per le soluzioni temporanee sulle chiese di ulteriori € 750.000,00.

Preso atto che con Ordinanza n. 46 del 13 giugno 2014, viene rimodulata la spesa complessiva relativa al programma degli interventi per garantire la continuità dell'esercizio del culto, per un importo complessivo di € 19.492.800,00, come confermato con le Ordinanze n. 48/2014, 62/2014, 7/2015, 41/2015, 8/2016, 7/2017 e 23/2017.

Preso atto che con Ordinanza n. 20 del 5 settembre 2018, viene rimodulata la spesa complessiva relativa al programma degli interventi per garantire la continuità dell'esercizio del culto, portandola ad un importo complessivo di € 19.342.800,00, come confermato dalle successive Ordinanze n. 27 del 13 novembre 2018 e n. 29 del 13 novembre 2019.

Visti i Decreti n. 611 del 17 luglio 2013 e ss.mm.ii., n. 1113 del 23 ottobre 2013, n. 750 del 9 maggio 2014, n. 1905 del 9 ottobre 2014, n. 342 del 20 febbraio 2015, n. 1414 del 31 luglio 2015, n. 352 del 9 febbraio 2016, n. 1173 del 18 aprile 2016, n. 2845 del 15 settembre 2016, n. 3759 del 11/11/2016, n. 2130 del 26/07/2017, n. 794 del 29 marzo 2018 e n. 2661 del 30 ottobre 2018 con i quali sono state effettuate le assegnazioni dei finanziamenti, per un totale complessivo di contributo assegnato alle Diocesi in qualità di Soggetti Attuatori degli interventi di € 13.765.281,16.

Considerato che per la Chiesa della Natività di Maria Santissima, in località Rivara nel comune di San Felice sul Panaro, sono stati ammessi a finanziamento, interventi per un importo pari a € 750.000,00 (importo da Allegato A alla Ordinanza n. 83/2012 e ss.mm.ii.).

Considerato che con decreto n. 1414 del 31 luglio 2015, è stata approvata la congruità della spesa PG.2015.137976 e assegnato al soggetto attuatore, Arcidiocesi di Modena-Nonantola, un contributo pari a € 732.609,35, per l'esecuzione degli interventi sulla Chiesa della Natività di Maria Santissima, in località Rivara, nel comune di San Felice sul Panaro.

Considerato che con Ordinanza n. 57 del 2 dicembre 2016, su richiesta del soggetto attuatore, Arcidiocesi di Modena-Nonantola, il sopradetto contributo stanziato con Ordinanza 83/2012 e ss.mm.ii. è stato rimodulato, passando a € 1.230.000,00.

Considerato che il soggetto attuatore Arcidiocesi di Modena-Nonantola ha presentato, in data 27 giugno 2017, perizia di variante al progetto esecutivo con incremento della spesa per gli interventi relativi alla Chiesa della Natività di Maria Santissima, in località Rivara, nel comune di San Felice sul Panaro, assunta al protocollo regionale n. PG.2018.507654 del 6/07/2017.

Considerato che a seguito dell'istruttoria della suddetta perizia, il Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli regionale ha rilasciato visto di congruità tecnico-economica n. PG.2018.596885 del 26/09/2018, incrementando l'importo precedentemente assegnato di € 497.390,65 e portando il contributo assegnato a complessivi € 1.230.000,00, come stabilito con Decreto n. 2661 del 30 ottobre 2018.

Considerato che il soggetto attuatore, Arcidiocesi di Modena-Nonantola, ha presentato in data 22/01/2020, ulteriore perizia di variante assunta al protocollo n. PG.2020.46266.

Considerato che a seguito dell'istruttoria della stessa, il Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli regionale ha rilasciato in data 17/02/2020 nuovo visto di congruità tecnico-economico assunto al protocollo CR.2020.4630 del 4/03/2020, portando l'importo complessivamente assegnato a € 1.209.422,07.

Preso atto che si debba procedere all'assegnazione delle risorse per gli interventi sopra indicati.

Considerato che a seguito della presente quattordicesima assegnazione dei contributi, l'importo complessivo dei finanziamenti assegnati per la riparazione immediata, con miglioramento sismico e rafforzamento locale, degli edifici religiosi (chiese) diventa di € 13.744.703,23.

Considerato che l'importo di € 13.744.703,23 è interamente ricompreso nello stanziamento stimato di € 19.342.800,00 (€ 15.142.800,00 per la riparazione e ripristino delle Chiese danneggiate ed € 4.200.000,00 per le Chiese temporanee), come previsto nella Ordinanza n. 29 del 13 novembre 2019.

DECRETA

- 1) di prendere atto delle valutazioni e pareri dei progetti per gli interventi di riparazione con rafforzamento locale e ripristino con miglioramento sismico degli edifici religiosi (chiese) rilasciate dal Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli e dei relativi visti di congruità tecnico-economica, ai fini dell'assegnazione delle risorse, nonché dei contributi concedibili;
- 2) di rimodulare il contributo assegnato al soggetto attuatore, Arcidiocesi di Modena-Nonantola, portandolo a complessivi € 1.209.422,07, per gli interventi sulla Chiesa della Natività di Maria Santissima in località Rivara nel comune di San Felice sul Panaro;
- 3) di dare atto che i finanziamenti già attribuiti con Decreto n. 611/2013, con Decreto n. 1113/2013, con Decreto n. 750/2014, con Decreto n. 1905/2014, con Decreto n. 342/2015, con Decreto n. 1414/2015, con Decreto n. 352 del 9 febbraio 2016, con Decreto n. 1173 del 18 aprile 2016, con Decreto n. 2845 del 15 settembre 2016, con Decreto n. 3759 del 11/11/2016, con Decreto n. 2130 del 26/07/2017, con Decreto 794 del 29 marzo 2018 e con decreto 2661 del 30 ottobre 2018, a seguito dell'assegnazione operata col presente Decreto, passano da € 13.765.281,16 ad € 13.744.703,23, cifra interamente ricompresa nello stanziamento complessivo di € 19.342.800,00 (€ 15.142.800,00 per la riparazione e ripristino delle Chiese danneggiate ed € 4.200.000,00 per le Chiese temporanee) come previsto nella Ordinanza n. 29 del 13 novembre 2019;
- 4) di specificare che le economie di spesa risultanti dall'ultimazione dei lavori confluiranno nella disponibilità del Fondo di cui all'Art. n. 2, comma 1, del D.L. 6

giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 del 1 agosto 2012, e non potranno essere stanziati per interventi diversi da quelli autorizzati;

- 5) di precisare che se nelle successive fasi progettuali e procedurali, dalla vista della documentazione presentata emergeranno elementi di incongruità, dal punto di vista tecnico, amministrativo e contabile, il Commissario Delegato potrà dettare specifiche prescrizioni, al fine di rendere ammissibili gli interventi;
- 6) di stabilire che i soggetti attuatori dovranno seguire le procedure individuate dalla Ordinanza 105 del 12 settembre 2013 per procedere alla richiesta della liquidazione delle somme spettanti.

Bologna

Stefano Bonaccini
(documento firmato digitalmente)